

STATUTO COBEU

Repertorio numero 259.378/32.345

Articolo 1 - Costituzione del Consorzio

Ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2006/66/CE relativa alle pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE, recepita ed attuata in Italia con D. Lgs. 188/2008 (G.U. n. 283 del 03.12.2008 - Suppl. Ordinario n. 268) e successive modificazioni ed integrazioni, è costituito un Consorzio con attività esterna ai sensi degli artt. 2612 c.c. denominato:

"COBEU CONSORZIO BATTERIE EUROPEO".

Articolo 2 - Sede del Consorzio

Il Consorzio ha sede legale in Villanova d'Asti (AT).

Il comitato Direttivo può deliberare l'apertura e/o la chiusura di eventuali uffici, succursali, rappresentanze sul territorio nazionale e estero.

Ai soli fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese, e senza che ciò comporti in caso di cambiamento nel medesimo Comune, modifica del presente statuto, la sede sociale è attualmente posta in Strada Vecchia per Chieri 100.

Articolo 3 - Durata

Il Consorzio ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta); esso potrà essere prorogato con delibera assunta dall'assemblea dei soci, ovvero sciolto nei modi indicati dall'art. 24 del presente Statuto.

Articolo 4 - Soci del Consorzio

1. Al Consorzio possono partecipare, in proprio o attraverso le associazioni nazionali di categoria che le rappresentano con le modalità di cui all'art. 6, comma 2:

- a) le imprese che producono, importano o comunque immettono sul mercato nazionale a titolo professionale per la prima volta pile, batterie ed accumulatori portatili e/o per veicoli e/o industriali, pannelli fotovoltaici e/o solari;
 - b) le imprese che effettuano il riciclo delle pile, batterie ed accumulatori esausti, dei relativi rifiuti e comunque dei rifiuti degli altri prodotti di cui alla lettera a) del presente articolo;
 - c) i centri di stoccaggio e trattamento regionale che esercitino le attività di trattamento e/o messa in riserva e/o l'esportazione dei prodotti di cui alla lettera b) del presente articolo;
 - d) le imprese che effettuano la raccolta dei prodotti di cui alla lettera b) del presente articolo;
 - e) le imprese che distribuiscono i prodotti di cui alla lettera a) del presente articolo, effettuandone nell'ambito di un'attività commerciale la sostituzione, la vendita e comunque la fornitura ad un utilizzatore finale;
 - f) imprese e/o enti pubblici o privati che esercitino attività di servizi, consulenza, ricerca e sviluppo in materia di energie rinnovabili o comunque interessate al perseguimento degli scopi consortili.
- Le imprese di cui alle lettere d) ed e) partecipano al Consorzio attraverso associazioni nazionali di categoria.

Le imprese e gli enti di cui alla lettera f) possono partecipare attraverso consorzi di servizi e/o consulenza.

2. La partecipazione delle imprese e delle associazioni è subordinata al raggiungimento di almeno una quota del fondo consortile.

Articolo 5 - Fondo consortile

Il fondo consortile è destinato a costituire la dotazione del Consorzio per lo svolgimento delle attività consortili e per gli investimenti destinati al raggiungimento dello scopo consortile.

Il fondo consortile è costituito:

- a) dalle quote di partecipazione dei Consorziati versate una tantum all'atto dell'iscrizione a titolo di quota del fondo consortile;

- b) dagli incrementi patrimoniali derivanti dagli eventuali avanzi di gestione degli esercizi precedenti;
 - c) dai contributi dei Consorziati versati secondo quanto previsto all'art. 9 lett.d);
 - d) da eventuali contributi e finanziamenti a fondo perduto provenienti da enti pubblici e/o privati.
- La quota versata dai soggetti cui alla lettera f) dell'art. 4 verrà impiegata nell'attività di ricerca e sviluppo delle fonti di energia rinnovabile per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente.
2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziaria, ma deve essere reintegrata nel corso dell'esercizio successivo.
3. Gli eventuali congruagli relativi agli importi dovuti dai singoli per la formazione e il mantenimento del fondo consortile sono determinati dal Comitato Direttivo.

Articolo 6 - Quote di partecipazione

Le quote di partecipazione al Consorzio saranno ripartite come segue:

- a) 16% alle imprese di cui alla lettera a) dell'art. 4;
 - b) 16% alle imprese di cui alla lettera b) dell'art. 4;
 - c) 16% alle imprese di cui alla lettera c) dell'art. 4;
 - d) 16% alle imprese di cui alla lettera d) dell'art. 4;
 - e) 16% alle imprese di cui alla lettera e) dell'art. 4;
 - f) 20% alle imprese e/o agli enti pubblici o privati di cui alla lettera f) dell'art. 4.
- Eventuali variazioni delle attuali quote di partecipazione sono deliberate dall'assemblea dei soci con la maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto.
2. Nell'ambito di ciascuna categoria le quote di partecipazione sono attribuite in egual misura tra i consorziati.
3. La determinazione della quota da assegnare in caso di nuovi soci avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote dei consorziati appartenenti alla medesima categoria, inoltre:
- a) in caso di recesso o esclusione dell'impresa o dell'associazione consorziata, la quota di partecipazione al fondo è proporzionalmente distribuita fra i soggetti appartenenti alla medesima categoria;
 - b) il Consorzio, ogni tre anni, potrà verificare l'effettiva capacità produttiva e rappresentativa dei consorziati;
 - c) qualora siano intervenute delle variazioni, l'Assemblea provvede a deliberare una diversa assegnazione delle quote di partecipazione al fondo consortile sempre nell'ambito di ciascuna categoria.

Articolo 7 - Procedimento di adesione al Consorzio

1. Chi desidera aderire al Consorzio presenta una domanda contenente:
- a) i dati anagrafici dei titolari d'impresa individuali o dei legali rappresentanti delle società, il codice fiscale e la partita I.V.A. delle imprese e dei loro titolari o dei loro legali rappresentanti, la ditta o ragione o la denominazione sociale dell'impresa, la sede dell'impresa e il numero di telefax e la casella di posta elettronica cui fare riferimento per le comunicazioni inviate dal Consorzio;
 - b) la descrizione delle attività correlate all'oggetto del Consorzio, svolte dall'impresa che intende aderire;
 - c) la dichiarazione di essere a conoscenza del contenuto del presente Statuto e di tutte le disposizioni regolamentari del Consorzio;
 - d) la copia dei MUD (Modello Unico di Dichiarazione) relativi a due anni precedenti, con tutte le informazioni utili relative alle batterie al piombo esauste detenute o raccolte dal soggetto che presenta la domanda.
2. Sulla base dei requisiti suesposti, l'accettazione della richiesta di adesione da parte di nuovi Consorziati verrà decisa insindacabilmente dal Comitato Direttivo.
3. In deroga all'art. 2610 comma 1 c.c., in caso di trasferimento dell'azienda del consorziato, sia per atto tra vivi che mortis causa, l'acquirente non subentra nel contratto di Consorzio.

Articolo 8 - Oggetto del Consorzio

1. Il Consorzio non ha fini di lucro e persegue i suoi obiettivi in conformità ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, non discriminazione, non distorsione della concorrenza e libera circolazione curando il rispetto degli interessi e dell'autonomia delle categorie di operatori interessati.
2. Nel perseguimento delle sue attività, il Consorzio si adopera per impedire che qualsivoglia onere gravi sul consumatore/utilizzatore finale.
3. Il consorzio svolge su tutto il territorio nazionale, ed eventualmente anche all'estero, i seguenti compiti:
 - a) assicurare la gestione di tutto il ciclo vita dei prodotti di cui all'art. 4 comma 1, lett. a) e b);
 - b) cedere i prodotti di cui all'art. 4 comma 1, lett. b) alle imprese che ne effettuano il trattamento e/o il recupero;
 - c) cedere anche all'estero, in conformità ai regolamenti internazionali ed alla Convenzione di Basilea, i prodotti di cui all'art. 4 comma 1, lett. b) alle imprese, in possesso dei requisiti normativi, che ne effettuano il riciclo e/o il recupero e/o il trattamento;
 - d) assicurare il trattamento ed il riciclaggio dei prodotti di cui all'art. 4 comma 1, lett. b) attraverso le migliori tecniche possibili impedendone lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento ad eccezione dei residui che siano stati sottoposti a trattamento e riciclaggio;
 - e) organizzare ed effettuare in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale le campagne di informazione di cui all'art. 22 del D.Lgs. 188/2008;
 - f) organizzare per tutti i Consorziati un sistema capillare di raccolta dei rifiuti di pile, batterie ed accumulatori di cui sopra nonché degli altri prodotti di cui all'art. 4 comma 1, lett. b) che copra in modo omogeneo l'intero territorio nazionale;
 - g) assicurare il monitoraggio e la rendicontazione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio di rifiuti di pile, batterie ed accumulatori, nonché la loro trasmissione all'ISPRA ai sensi dell'art. 17, lett. c) D. Lgs. 188/2008;
 - h) garantire il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i sistemi collettivi o individuali e gli altri operatori economici;
 - i) svolgere d'intesa con il Comitato di Vigilanza le funzioni di cui al comma 2 dell'art. 13 del D. Lgs. 188/2008;
 - j) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di produzione, recupero e smaltimento;
 - k) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei consumatori sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione dei prodotti di cui all'art. 4 comma 1, lett. b);
 - l) svolgere attività di intermediazione, con o senza detenzione, dei beni sopra indicati;
 - m) prestare, alle imprese consorziate ed a terzi, servizi in materia contabile ed amministrativa; consulenza finanziaria, aziendale ed organizzativa; consulenza nel settore ambientale e del riciclo dei rifiuti;
 - o) il consorzio potrà effettuare tutte le attività sopra indicate, oltre per il settore delle batterie, anche per tutti gli altri rifiuti, pericolosi e non, di ogni tipologia e provenienza.
4. Il Consorzio può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni comunque connesse con la realizzazione degli scopi consortili.
5. Il Consorzio provvede, fra l'altro a:
 - a) definire con regolamenti interni le norme tecniche atte a disciplinare le diverse fasi dell'attività del Consorzio;
 - b) stipulare con i propri consorziati e con i terzi contratti per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 8 comma 3;
 - c) individuare singoli responsabili per coordinare e gestire i consorziati operanti in determinate aree geografiche;
 - d) stipulare accordi e contratti con persone fisiche o giuridiche, anche straniere, enti locali territoriali e loro aziende per i fini del presente statuto;

- e) promuovere azioni dirette a pubblicizzare la necessità di raccolta e riciclo dei prodotti di cui all'art. 4 comma 1, lett. b);
- f) collaborare con istituti nazionali o stranieri per contribuire alla salvaguardia ambientale nel settore in cui è chiamato a operare ai sensi della normativa vigente.
6. Nel perseguimento delle sue attività il Consorzio si attiene rigorosamente a criteri di economicità, in modo da impedire che qualsivoglia onere gravi sul consumatore/utilizzatore finale, astenendosi da qualunque atto suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario.

Articolo 9 - Diritti e obblighi dei consorziati

1. Lo Statuto e i regolamenti del Consorzio, nonché le deliberazioni degli organi consortili assunte in conformità dello Statuto sono vincolanti per tutti i consorziati.
2. I consorziati hanno il diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente Statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio ed allo svolgimento delle attività consortili.
3. I Consorziati possono utilizzare i servizi e le prestazioni del Consorzio di cui all'art. 8.
4. I consorziati sono obbligati a:
 - a) garantire che sul consumatore / utilizzatore finale non gravi alcun onere; il Comitato Direttivo può comminare una sanzione nel caso di violazione del presente obbligo;
 - b) osservare e dare esecuzione alle deliberazioni degli organi consortili;
 - c) possedere e mantenere tutti i requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento delle attività per le quali aderiscono al Consorzio;
 - d) versare puntualmente, entro 30 gg dalla richiesta comunicata mediante lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica, un contributo annuo per sostenere le spese di organizzazione, gestione ed amministrazione del Consorzio nella misura deliberata dal Comitato Direttivo;
 - e) trasmettere tempestivamente al Consorzio la copia del MUD redatto dal socio periodicamente, con tutte le informazioni utili, relative ai prodotti di cui all'art. 4 comma 1, lett. b), nonché tutti i dati e le informazioni richiesti dal Consorzio e attinenti all'oggetto consortile;
 - f) aderire esclusivamente al Consorzio, alle condizioni contrattualmente pattuite tra le parti;
 - g) sottoporsi alle verifiche disposte dal Comitato direttivo per accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, fatta salva la riservatezza dei dati dei consorziati;
 - h) perseguire gli scopi consortili;
 - i) comunicare tempestivamente al Consorzio ogni trasferimento d'azienda per atto tra vivi, informando il cessionario dell'assenza di ogni suo diritto di subentrare automaticamente nel Consorzio.
5. Il Consorzio può accertare il corretto adempimento di ogni obbligazione nascente dalla partecipazione al Consorzio ed intraprendere le azioni necessarie, direttamente ove possibile o indirettamente ricorrendo alle autorità competenti, per accertare e reprimere eventuali violazioni.
6. In caso di inadempimento delle obbligazioni consortili, il Comitato Direttivo può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione, da determinarsi con separato regolamento.

Articolo 10 - Finanziamento delle attività consortili

1. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività del Consorzio sono assicurati:
 - a) dai proventi della cessione dei prodotti di cui all'art. 4 comma 1, lett. b) alle imprese che ne effettuano il recupero;
 - b) dai proventi della gestione patrimoniale e dalla eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità di cui al precedente articolo 5;
 - c) dalle quote di partecipazione versate una tantum all'atto dell'iscrizione al Consorzio a titolo di quota del fondo consortile: l'ammontare di detta quota è stabilito in € 1.000,00 (leggonsi mille). L'importo della suddetta quota potrà variare nella diversa misura deliberata dal Comitato Direttivo;
 - d) dai contributi versati dai consorziati ex art. 9 comma 4 lett. d) e a qualsiasi altro titolo;
 - e) da altre eventuali entrate pubbliche o private.

2. Il Consorzio, al fine di ottimizzare il rendimento della liquidità consortile, potrà effettuare investimenti in titoli di Stato, in titoli obbligazionari di istituti di credito di primaria importanza, ovvero in operazioni di "pronti contro termine".

Articolo 11 - Raccolta di pile, batterie ed accumulatori esausti ed in generale dei rifiuti dei prodotti di cui all'art. 4 comma 1, lett. a)

1. Il Consorzio acquisisce le pile, le batterie e gli accumulatori esausti nonché in generale i rifiuti dei prodotti di cui all'art. 4 comma 1, lett. a) tramite i raccoglitori incaricati rappresentati dalle associazioni di categoria consorziate, ovvero avvalendosi di raccoglitori autorizzati ai sensi di legge. Le modalità e i termini della cessione delle pile, delle batterie e degli accumulatori esausti e dei rifiuti dei prodotti di cui all'art. 4 comma 1, lett. a) dai raccoglitori incaricati al Consorzio sono disciplinati da appositi contratti ai sensi dell'art. 8 comma 5 lett. b).

Con lo stesso procedimento verranno trattati tutti i rifiuti di cui all'articolo 8, secondo comma, punto o).

Articolo 12 - Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio: l'Assemblea dei consorziati, il Comitato Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 13 - Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, su mandato del Comitato Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione della situazione patrimoniale consuntiva mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax oppure a mezzo di posta elettronica da spedirsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, recanti l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora stabilita

per la prima e la seconda convocazione, che deve essere fissata almeno per il giorno successivo rispetto alla prima e comunque non oltre trenta giorni.

2. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con telegramma, fax o posta elettronica spedita almeno cinque giorni prima di quello della riunione.

3. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del fondo consortile e delibera a maggioranza assoluta; in seconda convocazione delibera qualunque sia la parte di fondo consortile rappresentata dai consorziati partecipanti.

4. L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, su mandato del Comitato Direttivo, in caso di necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto delle quote di partecipazione al Consorzio o dall'eventuale Collegio dei revisori dei conti. Nel qual caso il Presidente dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea entro dieci giorni.

5. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del contratto e dello statuto, sullo scioglimento del Consorzio, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge o per contratto.

6. L'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino più della metà del fondo consortile; in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del fondo consortile e delibera con la maggioranza di almeno due terzi del fondo rappresentato in assemblea.

7. Ogni consorziato esprime nell'assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio, nel rispetto dei limiti percentuali di categoria previsti dall'art. 6 comma 1.

8. Ogni consorziato presenzia all'assemblea con il legale rappresentante o con un proprio delegato. La delega può essere conferita ad un altro consorziato, purché il numero delle deleghe allo stesso consorziato non superi il numero di cinque.

9. Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, presiede l'assemblea la persona eletta dalla maggioranza dei presenti.

10. Le decisioni dell'Assemblea possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso, dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa

11. Le deliberazioni dell'assemblea saranno riportate in un libro verbali sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione dei consorziati, che potranno prenderne visione a semplice richiesta.

12. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalle precedenti disposizioni, si applicano alle assemblee, compatibilmente con la natura del consorzio e con questo statuto, le disposizioni del codice civile in tema di consorzio.

Articolo 14 - Composizione e funzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati, i quali hanno diritto di voto se hanno integralmente versato i contributi dovuti al Consorzio.

2. L'Assemblea del Consorzio:

- a) approva la situazione patrimoniale preventiva e la situazione patrimoniale consuntiva;
- b) elegge e revoca i membri del Comitato Direttivo e dell'eventuale Collegio dei revisori dei conti;
- c) approva i regolamenti consortili per il funzionamento e l'organizzazione del Consorzio;
- d) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio predisposti dal Comitato Direttivo;
- e) delibera sulle proposte di modifica dello statuto e dell'atto costitutivo;
- f) determina l'indennità di carica al Presidente ed al Vice Presidente, l'emolumento annuale e/o l'indennità di seduta ai propri membri;
- g) delibera su tutte le altre questioni attinenti la gestione del Consorzio, sottoposte al suo esame dal Comitato Direttivo;
- h) delibera sulla determinazione e la variazione della sede consortile;
- i) delibera su qualsiasi altro argomento riservato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 15 - Recesso del socio

1. Ciascun consorziato può liberamente recedere dal Consorzio.

2. La comunicazione del recesso deve essere effettuata a pena di nullità con lettera raccomandata A.R. e diviene efficace trascorsi 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte del Consorzio. Non appena comunicato il recesso il socio deve versare al consorzio ogni somma ancora ad esso dovuta, con rinuncia ad ogni eccezione.

3. Non spetta al socio recedente il rimborso della quota versata ai sensi dell'art. 5.

Articolo 16 - Esclusione del socio

1. Oltre che nei casi previsti per legge, il Comitato Direttivo può deliberare l'esclusione del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi consortili;
- b) cessi la sua attività collegata all'oggetto consortile di cui all'art. 8 del presente statuto o venga a perdere i requisiti richiesti dalla legge per il loro svolgimento;
- c) trasferisca a qualsiasi titolo l'azienda;
- d) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente il consorzio;
- e) senza giustificato motivo declini il conferimento di incarichi o commesse o si rifiuti di partecipare a raggruppamenti con terzi per l'assunzione di incarichi;
- f) trascorsi quindici giorni dalla ricezione di specifica diffida del Consorzio, non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti adottati e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi competenti;
- g) trascorsi quindici giorni dalla ricezione di specifica diffida del Consorzio, si renda moroso nel versamento dei contributi a qualunque titolo dovuti e non adempia puntualmente agli obblighi assunti verso il Consorzio o verso terzi da questo indicati;
- h) svolga attività contrastante con gli scopi consortili od in concorrenza con gli stessi;
- i) sia assoggettato a procedure concorsuali.

2. Non spetta al socio escluso il rimborso della quota versata ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

Articolo 17 - Cessazione della qualità di socio

In caso di morte dell'imprenditore individuale o di estinzione dell'impresa societaria cesserà la loro qualità di socio, senza diritto al rimborso della quota versata ai sensi dell'art .5.

Articolo 18 - Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 12 (dodici) membri eletti dall'assemblea tra i consorziati o tra i rappresentanti delle società e degli enti consorziati.

Qualora il Comitato Direttivo sia composto da 12 (dodici) membri gli stessi sono nominati in rappresentanza dei consorziati con la ripartizione che segue:

2 membri in rappresentanza dei consorziati di cui a ciascuna categoria di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 4.

Sarà, altresì, possibile l'inserimento di un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del Ministero delle Attività Produttive e dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, ovvero di uno più rappresentanti di società e/o enti e/o altri soggetti comunque interessati al perseguimento degli scopi consortili: in questo caso il numero dei membri del Comitato Direttivo non potrà superare il numero di 18 (diciotto).

2. Il Comitato Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno dei membri del Comitato Direttivo, gli altri nomineranno il nuovo componente, che resterà in carica fino a quando sarebbe rimasto il membro sostituito.

4. La revoca dei membri del Comitato Direttivo può essere disposta dall'assemblea, in presenza di una giusta causa.

5. Ai componenti del Comitato Direttivo spetta oltre il compenso di cui all'art. 14 c. 2 lettera f) il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni.

6. Il Comitato direttivo si riunisce ogni qualvolta vi sia materia da deliberare o quando ne facciano richiesta almeno tre membri (nel quel caso la convocazione dovrà essere effettuata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta).

7. La convocazione è effettuata dal Presidente (o, in caso di sua assenza o suo impedimento, dal Vice Presidente) per iscritto, con un mezzo idoneo documentabile, recapitato ai destinatari almeno sei giorni prima (ovvero, nei casi urgenti, almeno tre giorni prima) di quello fissato per la riunione, con l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione.

8. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e, a parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

9. Le riunioni del Comitato Direttivo potranno altresì svolgersi per teleconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

10. Le riunioni del Comitato Direttivo sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o suo impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza o suo impedimento, dal membro più anziano.

11. Le decisioni del Comitato Direttivo possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso, dai documenti sottoscritti dai membri del Comitato Direttivo devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

12. Il verbale della riunione è redatto da chi la presiede o dal Segretario da costui nominato, ed è sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario, se presente.

13. E' ammessa la delega ad altro membro del Comitato Direttivo.

Articolo 19 - Composizione e funzioni del Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio e può compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi consortili.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Comitato Direttivo:

- a) elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente;
- b) conserva il libro dei consorziati, costantemente aggiornato;
- c) dà mandato al Presidente di convocare l'assemblea;
- d) redige la situazione patrimoniale preventiva e la situazione patrimoniale consuntiva annuale, con le relative relazioni illustrative;
- e) predispone regolamenti interni per il funzionamento e la gestione del Consorzio e le loro successive integrazioni o modificazioni da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- f) delibera sulle proposte di Convenzione con persone fisiche o giuridiche, anche straniere, enti locali territoriali e loro aziende di cui all'art. 8 del presente statuto;
- g) delibera la stipula di atti, contratti, convenzioni di ogni genere inerenti l'attività consortile;
- h) determina l'entità dei contributi annuali dei consorziati e le modalità del loro versamento;
- i) assume i dipendenti del Consorzio, ne stabilisce l'organizzazione, l'inquadramento, la posizione lavorativa e le mansioni;
- j) controlla l'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio;
- k) adotta programmi di attività e di investimenti del Consorzio;
- l) stabilisce le modalità organizzative delle attività di cui all'art. 8 comma 3, determinando il prezzo dei prodotti acquistati o venduti, nonché i compensi dovuti ai vari contraenti del Consorzio;
- m) pone in essere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- n) delibera su tutte le materie di cui al presente articolo.

Articolo 20 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Comitato Direttivo, rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili.

2. Il Presidente ha il potere di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea ed il Comitato Direttivo;
- b) rappresentare il Consorzio ad ogni effetto, di fronte ai terzi ed in giudizio;
- c) dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi del consorzio;
- d) vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
- e) accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
- f) adempiere agli incarichi espressamente conferitagli dall'Assemblea o dal Comitato Direttivo;
- g) licenziare i dipendenti ed esercitare sugli stessi il potere disciplinare;
- h) in caso di necessità e urgenza e impossibilità di convocare il Comitato Direttivo, adottare i provvedimenti urgenti indispensabili nell'interesse del Consorzio, con obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato Direttivo non appena possibile.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 21 - Collegio dei Revisori dei conti

1. Qualora la legge lo richieda, o quando l'Assemblea lo preveda attraverso apposita deliberazione, è costituito il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea.

Due membri effettivi e un supplente verranno scelti tra gli iscritti ne gli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Il rimanente componente effettivo e quello supplente verranno designati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Sempre su previsione legislativa, potranno essere aggiunti altri componenti designati dai ministeri normativamente previsti.

2. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rinnovabili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dei componenti nominati dall'Assemblea, la loro sostituzione avrà luogo a mezzo dei sindaci supplenti nei limiti della disponibilità, ovvero a seguito di ulteriore nomina da parte dell'Assemblea. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi

motivo dei rappresentanti di eventuale designazione ministeriale. La loro sostituzione è disposta dall'Autorità che ha provveduto alla designazione.

3. I revisori nominati a norma dei due commi precedenti rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti quelli sostituiti. Il diritto di revoca dei revisori spetta all'organo del Consorzio o comunque all'autorità che, ai sensi del presente Statuto, provvede alla designazione.

4. Gli emolumenti annuali ai revisori vengono determinati dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

5. Il Collegio dei Revisori controlla la gestione del Consorzio, vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto e dei regolamenti, sulla corretta formulazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché, sulla corrispondenza del bilancio consuntivo alle scritture contabili e ai libri consortili; accerta la regolare tenuta della contabilità, redige annualmente la relazione illustrativa a commento del bilancio consuntivo.

6. I revisori partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo e possono intervenire a quelle dell'Assemblea.

7. All'attività del Collegio dei revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge.

Articolo 22 - Foro Competente

1. La soluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Consorzio ed i Consorziati ed in genere riferibili alla vita consortile sarà esclusivamente ed inderogabilmente devoluta alla competenza del foro di Torino.

Articolo 23 - Esercizio sociale e situazione patrimoniale

1. L'esercizio del Consorzio ha inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni anno solare il Comitato Direttivo, osservate le norme di legge, predispone la situazione patrimoniale consuntiva, da presentare all'assemblea entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

3. La situazione patrimoniale consuntiva è costituita dal rendiconto delle attività e passività dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

4. Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio non potranno essere ripartiti, ma dovranno essere accantonati in apposito fondo, per essere reinvestiti entro i due anni successivi a quello in cui sono stati ottenuti.

5. Potrà essere predisposta dal Comitato Direttivo una situazione patrimoniale preventiva che individuerà l'attività prevista per l'anno in considerazione e gli impegni economico-finanziari da ciò derivanti.

6. La situazione patrimoniale preventiva dovrà essere approvata dall'assemblea ordinaria.

Articolo 24 - Scioglimento del Consorzio

1. In caso di scioglimento del Consorzio, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze.

2. L'importo del fondo consortile che risulti disponibile al termine della liquidazione sarà distribuito in parti uguali tra tutti i consorziati.

3. L'eventuale passività del Consorzio sarà richiesta, dai liquidatori ai consorziati, tenendo conto dei criteri con cui si sono ripartiti i contributi annuali per il funzionamento del Consorzio.

Articolo 25 - Rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente disposto valgono, in quanto compatibili con la natura del consorzio e con lo Statuto, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.

IN ORIGINALE FIRMATO:

SARACENO DEMETRIO

CARLO ALBERTO MIGLIARDI - NOTAIO